**Rapporto sull’iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Sergio Morisoli e cofirmatari per il Gruppo UDC “Modifica della Legge della scuola (La scuola che vogliamo 1: il docente è il fulcro dell’istruzione e dell'educazione scolastica)”**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull’atto parlamentare menzionato in epigrafe, che unitamente ad altri atti correlati di medesima data presenta alcune proposte di modifica della legislazione scolastica già contenute nell’iniziativa parlamentare in forma elaborata “La scuola che vogliamo: realista - Pluralità di istituti nell’unità educativa”, sulle quali lo scrivente Consiglio ha preso posizione con il messaggio n. 7274 del 25 gennaio 2017.

Per quanto riguarda le premesse concettuali rimandiamo al già menzionato messaggio
n. 7274, che pur datando di ormai 5 anni conserva tutta la sua validità. Nel presente rapporto ci limitiamo quindi a commentare le proposte concrete dell’atto parlamentare in esame, per larga parte riprendendo comunque elementi già presentati nel messaggio appena ricordato.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 46 cpv. 3-6 (nuovi)** 3Il docente è il fulcro dell’organizzazione scolastica, le strutture organizzative e amministrative degli istituti unitamente agli gli organismi specialistici dipartimentali sono al suo servizio e al suo supporto e non il contrario. 4I docenti di istituti cantonali o comunali con più di 50 anni di età possono chiedere una riduzione dell’orario di insegnamento fino al 40% e compensare le ore con attività speciali all’interno dell’istituto scolastico, mantenendo lo stesso stipendio con una occupazione in ore settimanali analoga a quella prevista per i dipendenti dello stato. 5La direzione d’istituto cantonale o comunale decide se e quando concedere lo sgravio.6Le attività del docente sgravato dall’insegnamento sono il tutoring personale individuale degli allievi e la sorveglianza del dopo scuola, o altri compiti trasversali d’istituto. L’attività può essere svolta nell’istituto cantonale o comunale o in un altro istituto cantonale o comunale del comprensorio. |

Commento:

Le nuove disposizioni non sono innanzitutto coerenti con il titolo della norma, la quale si occupa di libertà d’insegnamento e di autonomia didattica, principi che hanno a che fare con l’attività ordinaria dell’insegnante, non con i suoi rapporti con il Dipartimento.

Il nuovo cpv. 3 propone un principio molto discutibile, nel senso che, se si può comprendere e condividere l’affermazione volta a sottolineare la centralità del ruolo dell’insegnante nella scuola, definire nella legge che i gremi organizzativi del sistema scolastico siano al servizio di tutti i docenti risulta quantomeno fuori posto. Indubbiamente docenti e gremi organizzativi devono lavorare assieme, concorrendo a promuovere una scuola di qualità, ma in funzione di questo lavoro comune ognuno ha la sua parte da giocare e nessuno è al servizio di nessuno.

I nuovi cpv. 4-6, che vanno letti unitamente al nuovo art. 72a, propongono invece, seppur fuori contesto, una nuova possibilità di attività per i docenti più anziani, che dipende dalla disponibilità di risorse.

Impatto finanziario:

Nel caso massimo, nel quale tutti i docenti attuali di scuola media con più di 50 anni di età richiedessero lo sgravio orario del 40% come indicato al cpv. 4 (nella proposta oggetto del messaggio 7274 si parlava del 60%), l’onere supplementare per il Cantone sarebbe di 17.3 mio annui. Vi sono oggi infatti alle scuole medie 332.1 docenti ultracinquantenni (in unità a tempo pieno) e il 40% delle ore-lezione da loro lavorate a settimana corrisponde a 3'454 unità.

Analogamente, per i docenti comunali, ritenuto che il numero di docenti over 50 (in unità a tempo pieno) è di 373.1 e che il 40% delle ore di lavoro settimanali corrisponde a 4'776 unità, la maggiore spesa sarebbe di 14.3 mio annui.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
| **Art. 47 cpv. 1, 4**1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.(…)4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali. | **Art. 47 cpv. 1, 4 e 5, 6 (nuovi)**1L'abilitazione all'insegnamento pubblico statale è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubblichedel Cantone.(…)4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali. Quelle conferite in Svizzera, compresi i Lehramt di alcuni Cantoni, sono tutte valide e hanno titolo preferenziale.5L’abilitazione deve essere facilitata e non penalizzare le persone che hanno conseguito un diploma universitario o di scuola universitaria professionale, un bachelor o un master in Svizzera, e non deve essere un ostacolo al primo impiego come docente.6L’autorità cantonale provvederà a garantire flessibilità e ragionevolezza al sistema abilitativo tenendo conto delle necessità tra domanda e offerta di docenti, del rapporto tra docenti domiciliati e stranieri, e della situazione socio economica locale. |

Commento:

Il nuovo cpv. 1, mediante l’uso di aggettivi cari agli iniziativisti ma non conosciuti dalla nostra legislazione scolastica, sembra suggerire che per le scuole private possano vigere regole diverse quanto alla preparazione dei docenti. Ciò non è il caso per le scuole dell’obbligo parificate, come non è il caso per le scuole postobbligatorie riconosciute. La norma è quindi foriera di parecchia confusione in questo ambito.

La completazione del testo proposta al cpv. 4, benché nei fatti rappresenti la realtà, espressa in termini di norma legale non ha alcun effetto. Infatti, le abilitazioni estere riconosciute dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE), una volta riconosciute, divengono di diritto svizzero.

I nuovi cpv. 5 e 6 sono già la realtà attuale, riservata naturalmente la necessità di riconoscere ai percorsi abilitativi un contenuto conforme agli standard definiti dalla CDPE.

Bisogna poi essere coscienti di una deriva che potrebbe essere generata dalla norma proposta: volendo evitare che l’abilitazione diventi un ostacolo, si corre il rischio di privare i futuri insegnanti di un’occasione di crescita professionale volta a garantire la massima qualità dell’insegnamento. Non sarebbe in effetti accettabile che delle facilitazioni all’ottenimento dell’abilitazione impoveriscano il percorso formativo professionalizzante degli insegnanti, svilendo in seguito la professione e i professionisti stessi.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 47a cpv. 4 (nuovo)**4I docenti incaricati o nominati in formazione abilitativa percepiscono un compenso finanziario forfettario (formazione à l’emplois) per le ore rinunciate di insegnamento, pari a una percentuale della rimunerazione di docente equivalente. |

Commento:

La nuova norma non risulta conforme al quadro attuale delle assunzioni dei docenti abilitandi, peraltro chiaramente desumibile dai primi 3 capoversi dell’art. 47a. Diversamente da quanto lascia intendere la proposta, il docente abilitando non è un docente assunto che rinuncia a parte del suo tempo di lavoro, ma è uno studente che ottiene ore d’incarico compatibili con il tempo dedicato all’abilitazione. Per questo non ci si trova di fronte ad una situazione di abilitazione ‘en emploi’, ma di abilitazione parallela alla professione, esercitata a tempo parziale nella forma dell’incarico. Inoltre, date le caratteristiche strutturali del sistema scolastico, non tutti gli abilitandi possono ricevere ore di insegnamento (rispettivamente lo stesso numero di ore di insegnamento).

Impatto finanziario:

Considerata una media di circa 200 studenti in formazione per il conseguimento del master per l’insegnamento nel settore medio e una remunerazione del 50% delle ore di insegnamento svolte, la spesa risulta essere di 13 mio annui. Analogamente, per i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare, ritenuto un numero in formazione di 270 abilitandi che per i primi due anni seguono i corsi al 100% e il terzo anno al 50%, la spesa risulta essere di 21.6 mio annui.

|  |  |
| --- | --- |
| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|  | **Art. 72a (nuovo)**L’istituto scolastico cantonale o comunale organizza il servizio di tutoring individuale e di dopo scuola, di regola il servizio viene svolto dai docenti ultracinquantenni che hanno chiesto lo sgravio orario di insegnamento. |

Commento:

La nuova norma propone il servizio di tutoring individuale e di doposcuola per tutte le scuole, affidandolo di regola ai docenti ultracinquantenni. La modifica è chiaramente stata pensata per la scuola dell’obbligo, ma così come proposta, all’interno della legge quadro della scuola e non nelle leggi speciali, si applica a tutte le scuole primarie, del secondario I e del secondario II.

La norma fa il pari con quanto proposto all’art. 46 cpv. 4-6, per cui si rimanda al commento a questa disposizione. Si rileva comunque come da un lato l’accompagnamento individuale sia stato approvato nel quadro del rapporto commissionale al messaggio n. 7704, conferendo al docente di classe nel secondo biennio di scuola media uno sgravio doppio rispetto ad oggi, mentre quello che nel testo dell’iniziativa qui in esame è chiamato ‘doposcuola’ era previsto all’interno del progetto di riforma “La scuola che verrà” sotto la forma didattica dell’atelier, progetto respinto in votazione popolare nel settembre 2018.

In conclusione, per le ragioni appena esposte e richiamate le osservazioni generali di natura concettuale di cui al messaggio n. 7274, il Consiglio di Stato raccomanda la reiezione dell’iniziativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri